

**ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

per il **COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO** (P. IVA 00223940651), con sede in Via M. Alfani n. 52, in persona del Sindaco p.t., **dr. Giuseppe LANZARA**, rappresentato e difeso – giusta procura in calce ed in virtù di delibera di GC n. 186/2021 di conferimento dell’incarico – dall’**Avv. Lorenzo LENTINI** (C.F. LNT LNZ 57A19 H703F – pec [avvocatolorenzolentini@pec.it](mailto:avvocatolorenzolentini@pec.it) – fax 089/253452) con il quale elegge domicilio digitale ([avvocatolorenzolentini@pec.it](mailto:avvocatolorenzolentini@pec.it));

contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed altri.;

**avverso e per l’annullamento – previa sospensione -**

a) del Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” (con relativi allegati), con cui la domanda di finanziamento del Comune di Pontecagnano è stata

dichiarata “non ammissibile (Allegato 2), per “*violazione del par. 6 lett. e) e par. 8 lett. g) dell’Avviso*”;

b) ove occorra, della nota del Capo del Dipartimento per lo Sport prot n. 26610 del 24.06.2021, con cui si è chiesta la trasmissione di delibera di Giunta Comunale di ratifica del contenuto della determina dirigenziale n. 1273/2020 di approvazione del progetto esecutivo, per “non idoneità” della predetta determina ad integrare il requisito prescritto dal paragrafo 6 lett. e) dell’Avviso;

c) ove e per quanto occorra, del paragrafo 6 lett. e) e del paragrafo 8 lett. g) dell’Avviso laddove inteso nel senso che la delibera di approvazione dell’intervento debba essere adottata, a pena di esclusione, dall’Organo Collegiale dell’Ente Pubblico per tutti i livelli di progettazione;

d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

### **FATTO**

1 – La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - in data 13.7.2020 - ha approvato l’Avviso Pubblico “*Sport e Periferie 2020*” per il finanziamento di interventi volti alla realizzazione, rigenerazione, completamento ed adeguamento di impianti sportivi

destinati ad attività agonistica nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane mediante risorse del Fondo di cui all'art. 1 co 182 L. 160/2019.

L'avviso (par. 6) ha richiesto, a pena di esclusione (par. 8 lett. g), la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell'impianto;
- b) stima dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto e relativa sostenibilità;
- c) progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 D.Lgs n. 50/2016;
- d) verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016;

**e) delibera di approvazione dell'intervento, se il proponente è un**

**Ente Pubblico;**

- f) atti autorizzativi, pareri ed altri atti già rilasciati dagli enti competenti.

L'avviso ha consentito, ancora, la partecipazione sulla base del progetto definitivo (livello minimo di progettazione per accedere al finanziamento) ovvero esecutivo differenziando le diverse modalità di partecipazione sul piano del punteggio (punteggio aggiuntivo di 15 punti per il progetto esecutivo).

**2 – Il Comune di Pontecagnano Faiano ha presentato domanda di accesso al finanziamento sulla base di un **progetto esecutivo** per la**

sistemazione del campo di calcio comunale con adeguamento degli spogliatoi, corredata di tutta la documentazione prescritta ed, in particolare, per quanto di interesse, della determina dirigenziale n. 1273 del 30.10.2020 di approvazione del progetto esecutivo.

3. - Il Dipartimento per lo Sport, tuttavia, con nota prot n. 26610 del 24.06.2021, ha comunicato di avere riscontrato criticità:

- perché il Comune di Pontecagnano avrebbe allegato la determina dirigenziale n. 1273/2020 (di approvazione del progetto esecutivo) in luogo di una delibera di approvazione dell'intervento, con la precisazione che **la delibera da allegare deve intendersi riferita all'intervento per cui si concorre sul piano sia tecnico (che nel caso in esame è il progetto esecutivo) che economico;**

- perché non è stata trasmessa la documentazione comprovante il possesso di un sistema interno di controllo di qualità per quanto riguarda la verifica della progettazione.

Il Dipartimento ha richiesto integrazione documentale, previo invio di documentazione:

- delibera di Giunta Comunale di piena ratifica (!?) del contenuto della determinazione dirigenziale n. 1273/2021 di approvazione del progetto esecutivo;

- evidenze documentali di possesso, da parte dell'Ente, di un sistema interno di controllo di qualità, ai sensi dell'art. 26 co 6 D. Lgs 50/20216.

Il Comune di Pontecagnano, con nota prot. 27119 del 29.6.2021, tuttavia, ha trasmesso:

a) delibera di G.M. n. 136 del 27.10.2020, con la quale ha approvato il definitivo riservando all'organo competente la approvazione del progetto esecutivo, oggetto della determina dirigenziale n. 1273/2020;

b) certificazione ISO 9001-2015 del 24.5.2019, con scadenza in data 23.5.2022, che attesta il Sistema di Gestione per la verifica dei progetti.

4 – Il Dipartimento per lo Sport, tuttavia, con Decreto del 13.09.2021, approvata la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento (All. A), ha definito, nell'Allegato B, le domande ritenute ***“non ammissibili”*** per ***“non conformità”*** all'Avviso per vizi escludenti non superabili o non superati a seguito dell'attivazione del soccorso

*procedimentale*, tra cui ha ricompreso, a torto, il Comune di Pontecagnano.

Il Dipartimento ha disposto, pertanto, la esclusione del Comune di Pontecagnano Faiano dalla graduatoria finale (di ammissione a finanziamento), assumendo una presunta “violazione del par. 6 lett. e) e par. 8 lett. g) del Bando”.

5. – Ma i provvedimenti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione – per i seguenti

#### MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 23 E 27 D.LGS. 50/2016 – ART 48, 49 E 107 TUEL) – VIOLAZIONE DEL RIPARTO DI COMPETENZE IN TEMA DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA - TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ).

1.1. – Il Dipartimento dello Sport ha contestato una presunta carenza della delibera dell’Organo Collegiale di approvazione dell’intervento.

Ma tale deficit documentale non sussiste.

L’intervento sportivo, infatti, correttamente è stato approvato:

- con delibera di G.M. n. 136 del 27.10.2020, per il progetto definitivo;

- con determina n. 1273 del 30.10.2020, per l'esecutivo.

**Di guisa che non può adombrarsi, anche in linea teorica, alcuna carenza di approvazione dell'intervento, unico requisito prescritto a pena di esclusione dal finanziamento.**

1.2. A nulla vale, in contrario, adombrare una pretesa "non corretta" approvazione del progetto esecutivo, oggetto di finanziamento, perché disposta dal Dirigente e non dall'Organo Collegiale (Giunta Comunale).

Il regime di approvazione dei livelli di progettazione, infatti, è regolato direttamente dalla normativa del TUEL e del Codice dei Contratti Pubblici e non può essere validamente derogato da un bando di accesso ad un finanziamento.

1.3. – La progettazione, è noto (si cfr. art. 23 D.Lgs. 50/2016), infatti, è articolata attraverso tre distinti livelli corrispondenti a differenti gradi di approfondimento (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva) che interagiscono e si sviluppano con continuità.

**La competenza ad approvare la progettazione di opere pubbliche, pertanto, è ripartita tra gli Organi della PA sulla base**

dei distinti livelli di progettazione e della connessa discrezionalità amministrativa secondo il principio di “separazione” tra gestione politica, cui sono riservati gli atti di indirizzo e di controllo politico (delibere di Consiglio o di Giunta ai sensi degli artt. 48 e 49 TUEL) e gestione amministrativa, di competenza dei Dirigenti (art. 107 TUEL), che danno attuazione alle scelte gestionali.

La progettazione di fattibilità ed il progetto definitivo, attraverso individuazione delle caratteristiche qualitative e funzionali, pertanto, sono riservati all’Organo Collegiale (Giunta Comunale), rispondendo a criteri di discrezionalità amministrativa.

Il progetto esecutivo, invece, per l’elevato grado di specificità ed approfondimento tecnico (“ingegnerizzazione” dell’intervento previsto dal progetto definitivo) comporta unicamente valutazioni tecniche che sono riservate, in via esclusiva, ai Dirigenti (art. 107 TUEL) non residuando margini di discrezionalità politico-amministrativa.

1.4. – Su queste premesse, il Dipartimento non poteva escludere validamente il Comune ricorrente dall’accesso al finanziamento, per

asserita carenza di delibera collegiale di approvazione del progetto esecutivo trattandosi di un provvedimento, invece, riservato alla competenza gestionale esclusiva del Dirigente e, dunque, adottato correttamente con determina dirigenziale n. 1273/2020.

Tanto meno, a fronte della domanda di finanziamento completa, corredata dell'atto di approvazione dell'intervento, prescritto dalla normativa di settore, il Dipartimento non poteva richiedere in violazione del regime legale del TUEL l'invio di una **atipica delibera di Giunta Comunale di piena ratifica (!?) della determina dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Organo Collegiale.**

**Tale "creativa" integrazione contrasta con il riparto di competenze in tema di progettazione dei lavori e con i principi di ratifica, come è noto, diretti a sanare un vizio di incompetenza (che non sussiste).**

Cade ogni pretestuosa contestazione di asserito deficit documentale e violazione del paragrafo 6 lett. e) (in relazione al paragrafo 8 lett. g) del bando di accesso al finanziamento.

È solo il caso di aggiungere che il Comune di Pontecagnano Faiano,

nel termine, ha trasmesso anche la delibera di G.M. n. 136 del 27.10.2020, che ha approvato il progetto definitivo, peraltro, richiamata correttamente nella determina dirigenziale n. 1273 del 30.10.2020 di approvazione dell'esecutivo sgombrando il campo da ogni dubbio sulla volontà dell'Ente di realizzare l'intervento oggetto di finanziamento e sul corretto riparto di competenze in tema di livelli di progettazione.

**II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 23 E 27 D.LGS 50/2016 – ART 48, 49 E 107 TUEL) – VIOLAZIONE DEL RIPARTO DI COMPETENZE IN TEMA DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI – VIOLAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (ART. 1362 E SS COD. CIV IN RELAZIONE ALL'ART. 1324 COD. CIV) - ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA - TRAVISAMENTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – ABNORMITÀ).**

**2.1.** – La esclusione per mancato invio della delibera collegiale di approvazione del progetto esecutivo, subito dopo, è illegittima anche per violazione delle regole in tema di interpretazione degli atti amministrativi (art. 1362 e ss. Cod. Civ.).

La prescrizione del paragrafo 6 lett. e) dell'Avviso deve essere

interpretata, in conformità con inderogabile normativa in tema di approvazione della progettazione delle opere pubbliche e di riparto di competenze (tra gli organi di un Ente Locale), in conformità con il principio di interpretazione teleologica secondo la “*ratio legis*”.

**La natura dell’atto di approvazione dell’intervento (delibera collegiale - determina dirigenziale), pertanto, deve essere correlata necessariamente al livello del progetto (progetto definitivo =delibera di Giunta o di Consiglio; progetto esecutivo = determina dirigenziale).**

Di guisa che, diversamente da quanto il Dipartimento ha dedotto, i concorrenti non sono tenuti ad allegare un atto di un organo collegiale, a pena di esclusione, bensì l’atto di approvazione che la legge ha prescritto per il distinto livello progettuale dell’intervento oggetto di finanziamento.

Il Dipartimento, pertanto, al più, poteva chiedere ad integrazione, la delibera di approvazione del progetto, da parte dell’organo collegiale, nel rispetto del predetto riparto di competenza e, dunque, la delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo ma, in nessun caso, esigere una ulteriore approvazione, da parte della Giunta

Comunale, del progetto esecutivo neanche sub specie di ratifica (determina dirigenziale n. 1273/2020) deformando le competenze del TUEL.

**Il Comune di Pontecagnano, in estrema sintesi, ha correttamente trasmesso la determina dirigenziale n. 1273/2020 avendo partecipato al bando con un livello di progettazione esecutiva ed ha inviato, in sede di integrazione documentale, la delibera di Giunta Comunale n. 136/2020 di approvazione del progetto definitivo (richiamato nella determina dirigenziale n. 1273/2020) evidenziando la impossibilità di inviare la delibera di approvazione del progetto esecutivo da parte di un organo incompetente (Giunta Comunale).**

**2.2.** - La clausola dell'avviso pubblico (paragrafo 6 lett. e) e paragrafo 8 lett. g), in subordine, ove intesa a prescrivere, a pena di esclusione, una delibera collegiale (di approvazione dell'intervento) indipendentemente dal livello di progettazione risente di ulteriori profili di illegittimità per contrasto con il **regime delle competenze TUEL**.

**La separazione tra organi politici ed organi gestionali anche in**

materia di progettazione è inderogabile.

Il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri non può introdurre un regime di partecipazione in contrasto con il riparto legale di competenza mediante estensione delle delibere dell'organo collegiale (*recte* politico) ad atti che esulano dai poteri della Giunta Comunale.

La illegittimità della disciplina dell'avviso pubblico per il finanziamento di cui al Fondo Sport e Periferie (paragrafo 6 lett. e) e paragrafo 8 lett. g), sotto tale profilo, refluisce anche sul provvedimento impugnato di esclusione del Comune ricorrente che sicuramente va rimosso.

Il Comune ricorrente non può essere escluso per violazione dei paragrafi 6 lett e) e 8 lett. g) dell'avviso che è illegittimo, se inteso in termini estensivi delle competenze del TUEL.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il pregiudizio è irreversibile.

Il Comune di Pontecagnano arbitrariamente è stato estromesso dalla graduatoria di ammissione a finanziamento, ex L. 160/2019, cui ha diritto, avendo presentato tutta la documentazione secondo la

normativa vigente.

**P.Q.M.**

Accogliersi il presente ricorso - previa sospensione - con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi della vigente legislazione in tema di contributo unificato si dichiara che il contributo dovuto è di €. 650,00.

Salerno, 23.09.2021

**Avv. Lorenzo LENTINI**